



COMUNE DI VESPOLATE

PROVINCIA DI NOVARA

ORDINANZA SINDACALE

N. 11 DEL 19/08/2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONTINGIBILE E URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA DON MINZONI N. 24 AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, D. LGS. 267/2000

IL SINDACO

PREMESSO che l'immobile sito in via Don Minzoni n. 24, censito al foglio n. 22 mappale 90 del NCEU, di proprietà del Comune di Vespolate, sede della sala polifunzionale "Carlo Zabarini";

CONSIDERATO che con determinazione n. 68 del 18.09.2019 del Responsabile del Settore LL.PP. è stato affidato allo studio IPB Ingegneria S.r.l. di Novara lo studio di vulnerabilità sismica dell'immobile di cui sopra;

DATO ATTO che dallo Studio suddetto, consegnato in data 20.07.2021, è risultato che l'edificio situato in via Don Minzoni n. 24 presenta gravi carenze strutturali in questi elementi costruttivi:

- copertura lignea,
- travi in cemento armato di appoggio della copertura lignea
- pareti perimetrali d'ambito

APPURATO che tali carenze in ambito statico hanno precluso la verifica in ambito sismico e hanno fatto emergere l'inadeguatezza della struttura alle condizioni di esercizio vigenti;

CONSIDERATO che l'immobile veniva normalmente frequentato e utilizzato da cittadini e scolaresche e pertanto, l'eventuale crollo di alcune parti, potrebbe comportare gravissime conseguenze, tali da far ritenere sussistente una situazione di assoluto rischio per l'incolumità e la sicurezza delle persone che lo potrebbero frequentare;

TENUTO CONTO:

- che l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano

l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

- che la Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;
- che il successivo comma 4-bis, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che *“I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”*;
- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

CONSIDERATO:

- che il pericolo di crollo della copertura del suindicato edificio comporta l'adozione di misure finalizzate a rimuovere la condizione critica con urgenza;
- che la suindicata relazione sismica ha evidenziato che la situazione di pericolo si sostanzia, in particolare:
 1. nell'eccessiva snellezza e deformazione dei puntoni e dei cantonali delle capriate di copertura;
 2. nelle spinte eccessive date dalla copertura sulle murature perimetrali che causano possibili ribaltamenti di porzioni murarie;
 3. carenza di armature e sezione sottodimensionata in altezza delle travi in cemento armato.
- che tale situazione e le sue possibili evoluzioni determinano condizioni di rischio evidente per i soggetti frequentanti l'edificio pubblico denominato sala polifunzionale “Carlo Zabarini” sita in via Don Minzoni n. 24;
- che il pericolo di crollo di parte della copertura dell'edificio suindicato deve essere affrontata con estrema urgenza, al fine di evitare danni a persone e cose;
- che le misure adottate avranno effetto sino alla realizzazione degli interventi da parte del Comune finalizzati all'eliminazione del pericolo;

RILEVATO che l'immobile è attualmente non utilizzato, ma che alcune associazioni o gli istituti scolastici potrebbero richiederne l'uso con l'avvio delle attività;

CONSIDERATO, pertanto,

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile e urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che in data 12.08.2020 con determinazione n. 74 del Responsabile del Settore LL.PP. è stato affidato il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, CRE e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la

realizzazione della nuova copertura e dell'efficientamento energetico della sala polifunzionale "Carlo Zabarini" allo studio IPB Ingegneria S.r.l. di Novara;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di Governo

ORDINA

DI INTERDIRE a chiunque l'accesso all'immobile fatta eccezione per il personale tecnico che dovrà intervenire per eseguire i rilievi e i lavori di messa in sicurezza e di rifacimento e rinforzo della copertura;

DISPONE

DI PRESCRIVERE, quali misure definitive, la realizzazione dei lavori atti ad eliminare il pericolo nel più breve tempo possibile, sulla base del progetto redatto dallo studio IPB di Novara;

L'EFFICACIA DELLE MISURE stabilite nel presente provvedimento, dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sino al collaudo dei lavori finalizzati all'eliminazione dei potenziali rischi accidentali, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

DEMANDA

al Responsabile del Settore LL.PP. di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza e di vigilare a tutela del pubblico e privato interesse;

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Responsabile del Settore LL.PP.;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione presso l'ufficio del responsabile del procedimento previo appuntamento;

INFORMA, inoltre

che la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- RICORSO AL T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (dell'art. 3 comma 4° e art. 5 comma 3°, della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.);
- RICORSO STRAORDINARIO al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

e DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune e dell'Unione Terre d'Acque;
- sia affissa all'ingresso dell'immobile sito in via Don Minzoni n. 24
- sia notificata al Sig. Prefetto di Novara, ai VV.FF., al Comandante della Stazione Carabinieri di Vespolate, al Responsabile del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Terre d'Acque.

Il Sindaco
F. to geom. Davide Molinari